

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA FONDO ANNO 2017
 Circolare RGS n. 25 del 19/07/2012

Modulo 1 – Scheda 1.1.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autocertificazione relativa agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	Preintesa Contratto 22/11/2017
Periodo temporale di vigenza	01/01/2017 – 31/12/2017
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica Il presidente della Delegazione Trattante Dr.ssa Rita Alfieri – Segretario Generale Il Dirigente Dr. Gabriele Annoni Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP CISL FP UIL – FPL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle) RSU CGIL FP RSU UIL – FPL RSU CISL -FP
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	I criteri e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi previsti dall'art. 17 del CCNL 1/4/1999
Intervento dell'Organo di Controllo Interno Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con provvedimento del Presidente n° 24957 del 13 settembre 2017 sono state date le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la trattativa 2017. E' stato adottato con decreto presidenziale n. 129 del 10.8.2017 il Piano della Performance di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009. Il piano della performance è stato pubblicato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 c. 8 lettera b) del D.Lgs. 33/2013.

	<p>Con delibera del Consiglio Provinciale del 19/12/2012 n. 96 è stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 per il triennio 2012-2014, e con atto C.P. n. 78 del 18/12/2013 il programma è stato aggiornato per il triennio 2013-2015; con l'atto n. 7 del 29/01/2014 è stato aggiornato per il triennio 2015-2017 e con Decreto del Presidente n. 46 del 28/01/2016 è stato aggiornato per il triennio 2016-2018.</p> <p>Con Decreto Presidenziale n. 16 del 25 gennaio 2017 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 (PTPCT). Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato pubblicato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 c. 8 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.</p> <p>La relazione della Performance anno 2017 è stata validata dal nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. 150/2009 e approvata con decreto del Presidente n. 129 del 10/8/2017</p>

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: "Ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017". RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Si trasmette la presente relazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 3-sexies e 40-bis del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dell'art. 4, comma 3. CCNL 22.01.2044, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con l'applicazione delle norme di legge da parte del collegio dei revisori dei conti e la successiva certificazione.

1 - MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Introduzione

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, la cui disciplina fondamentale è contenuta negli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e nell'art. 15 comma del CCNL 1 aprile 1999.

Le citate norme, oltre ad individuare i cosiddetti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità (art. 31 comma 2 CCNL 2004) e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (art. 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare l'art. 31 c.2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003, sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi, sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Oltre alle disposizioni contrattuali già citate, hanno inciso sulla quantificazione del fondo anche le clausole dei seguenti contratti collettivi nazionali: l'art. 4 del CCNL 9 maggio 2006, l'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 e, da ultimo, l'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009.

Inoltre l'art. 23 del Dlgs 25.5.2017 n. 75, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 7.6.2017, ha introdotto, un preciso limite sull'entità del fondo risorse decentrate, la cui portata sarà nel dettaglio specificata successivamente in questa relazione.

A seguito dell'emanazione del DPCM del 18 aprile 2016 sono stati previsti, per l'anno 2017, gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale.

Le relazioni sindacali e il fondo risorse decentrate

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del CCNL 2004.

In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'Amministrazione, le OO.SS. e le RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione.

Il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale dell'amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

1.1. - Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – Risorse Storiche consolidate

1. Art. 15 comma 1 lett. a) prima parte del CCNL 1 aprile 1999. il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998, ai sensi degli art. 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995, pari ad €. 873.955,26, (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi). A detto importo sono aggiunti i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale art. 1 c. 59 della L. 662/1996 pari al 20% e per un importo di €. 5.452,15 nell'ambito delle risorse consolidate 1995-1999 e così per un importo complessivo di €. 879.407,41;
2. Art. 15 comma 1 lett. a) seconda parte del CCNL 1 aprile 1999. il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell'art. 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale ex VII e VIII qualifiche funzionali a cui sono affidati gli incarichi di posizione organizzativa: pari ad €. 22.421,34 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi). Il predetto importo è così suddiviso: quanto ad €. 6.443,99 derivante dalle risorse consolidate al 31/12/2003 e pertanto va a confluire nelle risorse storiche consolidate. L'importo €. 15.977,35 relativo agli incrementi succedutisi dal 2004 al 2010 va a confluire alla voce incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 1 CCNL 1998-2001) – Importo Totale €. 22.421,34
3. Art. 15 comma 1 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse aggiuntive sul fondo 1998, ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 e ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16 luglio 1997: pari ad €. 74.607,03 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
4. Art. 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse destinate per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio pari a d €. 68.128,93 , oltre al livello economico differenziato del personale di altri enti trasferito a seguito processi di decentramento di funzioni pari ad €. 17.787,70 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
5. Art. 15 comma 1 lett. h) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse che erano destinate al pagamento dell'indennità di direzione e staff ai sensi dell'art. 37 comma 4 del CCNL 1995 pari ad €. 30.212,73 oltre alla medesima indennità del personale di altri enti trasferito a seguito processi di

decentramento di funzioni pari ad €. 2.324,06 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);

6. Art. 15 comma 1 lett. j) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,52% del monte salari 1997 per €. 35.134,62 corrispondente appunto allo 0,52% del monte salari 1997 (esclusa la quota dei dirigenti) pari ad €. 6.756.657,13;
7. Art. 15 comma 1 lett. l) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al trattamento accessorio del personale trasferito in entrata per decentramento funzioni pari ad €. 128.554,39 dedotta di una corrispondente somma per il personale trasferito in uscita per decentramento funzioni (personale ATA) per €. - 108.300,00 e così per un somma consolidata pari ad €. 20.254,39
8. Art. 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari alla corrispondente riduzione del 3% del fondo straordinario 1998 pari ad €. 2.611,79 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
9. Art. 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 1,1% del monte salari 1999 pari ad €. 79.555,02 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi), il monte salari dell'anno 1999 (esclusa la quota dei dirigenti) è pari ad €. 7.232.287,85:
10. Art. 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio. L'importo complessivo di €. 162.354,11 rientra per il periodo 01/01/2000 al 31/12/2003 pari ad €. 50.014,88 nelle risorse storiche consolidate e per il periodo successivo sino al 31/12/2010 pari ad €. 112.339,23 alla voce RIA e Assegni ad Personam personale cessato (art. 4 c. 2 CCNL 2000-2001)
11. Art. 5 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma, subordinata all'accertamento di parametri virtuosi così come previsto dall'art .48 comma 3 del CCNL 14/09/2000 destinata alle progressioni economiche, pari ad €. 51.646,00.

Relativamente al punto 11) si evidenzia quanto segue:

Le leggi di stabilità a decorrere dall'anno 2012 hanno comportato per le Province tagli ai trasferimenti erariali e la legge di stabilità 2016 ha disposto un ulteriore contributo alla riduzione della spesa pubblica per il comparto delle Province in aggiunta a quelle già operate per gli anni 2012-2013-2014-2015. Le stesse hanno inciso fortemente sull'ammontare delle risorse finanziarie e degli strumenti a disposizione delle Province.

Tra le risorse inserite nel fondo 2014, nella parte stabile, erano comprese quelle previste all' Art. 5 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma, subordinata all'accertamento di parametri virtuosi così come previsto dall'art .48 comma 3 del CCNL 14/09/2000 destinata alle progressioni economiche, pari ad €. **51.646,00;**

Nella suddetta situazione economica non sussistono più le condizioni previste dall'art.5 del CCNL 5 ottobre 2001, previste al punto 11) e pertanto sono state stralciate

*Totale Risorse Storiche consolidate rideterminate €. **1.266.482,55***

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

1. Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti) per €. 45.684,50 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi) il monte salari 2001 è pari ad €. 7.368.521,95
2. Articolo 32 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,50% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti), solo nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo 2001 sia inferiore al 39%; tale rapporto è risultato, sulla base della documentazione, pari al 16,69% e quindi è stato possibile iscrivere una ulteriore somma pari ad €. 36.842,50 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi) il monte salari 2001 è pari ad €. 7.368.521,95
3. Articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,20% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti), solo nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo 2001 sia inferiore al 39%; tale rapporto è risultato, sulla base della documentazione, pari al 16,69% e quindi è stato possibile iscrivere una ulteriore somma pari ad €. 14.737,00 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi e destinate specificatamente per finanziare le PO Alte Professionalità) il monte salari 2001 è pari ad €. 7.368.521,95
4. Articolo 4 comma 1 CCNL 9 maggio 2006, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,50% del monte salari 2003 (esclusa la quota della dirigenza) pari ad €. 45.791,00, il monte salari 2003 è pari ad €. 9.158.304,00
5. Art. 8 comma 2 CCNL 11 aprile 2008, il quale prevede l'obbligo di incrementare la parte stabile per una quota corrispondente allo 0,60% del monte salari 2005 nel caso in cui l'ente abbia rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e nel caso in cui il rapporto spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. Riguardo al primo requisito l'Amministrazione Provinciale di Parma ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, riguardo il secondo requisito, la stessa amministrazione sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo 2007, risulta che le spese di personale ammontano ad €. 17.944.086,52 e le entrate correnti ammontano ad €. 74.231.934,87 e che il relativo rapporto è pari al 24,17%; pertanto, se si considera che il monte salari 2005 (esclusa la quota della dirigenza) è pari ad €. 15.995.588,23, il valore da inserire nella parte stabile ammonta ad €. 95.974,00

Totale incrementi previsti dai CCNL €. 239.029,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

1. Art. 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio. L'importo pari ad €. 112.339,23 indicato in questa sezione si riferisce al periodo 2004-2010;
2. Art. 15 comma 1 lett. a) seconda parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell'art. 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale ex VII e VIII qualifiche funzionali a cui sono affidati gli incarichi di posizione organizzativa: pari ad €. 22.421,34 (ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).. L'importo €. 15.977,35 relativo agli incrementi succedutisi dal 2004 al 2010 va a confluire alla voce incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 1 CCNL 1998-2001)

Totale altri incrementi previsti dai CCNL €. 128.316,58

- Alle risorse decentrate stabili del fondo vanno inoltre aggiunte le rideterminazioni per incrementi stipendiali derivanti dalle applicazioni contrattuali ai sensi delle seguenti norme contrattuali:
- CCNL 22/01/2004 art.29 e relativa dichiarazione congiunta .14 (differenziale progressioni economiche):
 1. Importo calcolato sul personale in servizio al 01/01/2001 pari ad €. 11.926,21
 2. Importo calcolato sul personale in servizio al 01/01/2003 pari ad €. 12.709,24
- CCNL 9/05/2006 art.2 comma 1 e relativa dichiarazione congiunta .14 (differenziale progressioni economiche):
 1. Importo calcolato sul personale in servizio al 31/12/2005 pari ad €. 17.974,71
 2. Importo calcolato sul personale in servizio al 01/02/2007 pari ad €. 13.891,80
- CCNL 31/07/2009 art. 2 comma 1 e relativa dichiarazione congiunta n.14 (differenziale progressioni economiche):
 1. Importo calcolato sul personale in servizio al 31/07/2009 pari ad €. 5.500,30

Totale incrementi rideterminazioni per incrementi stipendiali €. 62.002,26

Totale parte fissa del fondo rideterminato €. 1.695.830,39

1. 2 - SEZIONE II – Risorse Variabili a destinazione non vincolata dalla legge
In questa parte della sezione II sono esposte le risorse variabili che non hanno uno specifico e puntuale vincolo di destinazione definito dalla legge.

1. Art. 15 comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, tale norma prevede la possibilità di iscrivere sulla parte variabile del fondo, ove sussista la relativa capacità di spesa, una somma non superiore al 1,2% del monte salari 1997 (esclusa la quota della dirigenza), considerato che il monte salari 1997 è pari ad €. 6.756.657,13, la somma massima che può essere iscritta è pari ad €. 81.079,89. Il fondo 2017 non contiene tale voce di parte variabile

Totale risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge €. 0,00

Le risorse variabili a destinazione non vincolata sono da considerare come risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 40 quinquies secondo periodo del DLgs n. 165 del 30 marzo 2001 come modificato dal DLgs. 150/2009, facoltativamente messe a disposizione dell'amministrazione provinciale, sulla base delle risorse finanziarie.

Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge

In questa parte della sezione II sono specificate le risorse variabili che vengono iscritte sul fondo ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 1 aprile 1999, cioè le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale.

Queste risorse, pur se previste dalle svariate leggi per scopi e finalità alquanto diversi fra loro, hanno in comune, rispetto alla dinamica del fondo risorse decentrate, il fatto che la loro utilizzazione è vincolata dalla specifica incentivazione prevista dalla norma, con la conseguenza che una eventuale differenza fra la somma stanziata e somma effettivamente erogata, non può

essere utilizzata per finanziare altri istituti economici previsti dal CCNL e non può essere rinviata al fondo dell'anno successivo.

Questa caratteristica ha indotto l'Amministrazione Provinciale di Parma a considerare tali risorse come parte del fondo risorse decentrate nel limite della quota effettivamente liquidata per la finalità consentita nell'anno di riferimento.

Nel 2017 alla data del 29/9/2017 (data della determina di approvazione del fondo); le risorse relative all'art.15 comma 1 lett. k) relative alle quote di progettazione di cui all'art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono state definite e liquidate nella somma **di € 65.709,00**.

Tale importo è stato determinato tenuto conto del parere n.183/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, la quale si è pronunciata sulla decorrenza della riforma introdotta dalla Legge 114/2014 di conversione del DL 90/2014. L'orientamento espresso, con il citato parere, prevede che la nuova disciplina, introdotta dalla norma suddetta, non è applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica, ma scatta solo all'entrata in vigore della legge medesima e quindi dal 19 agosto 2014. I Magistrati contabili della Lombardia con deliberazione 300/2014, nel confermare quanto pronunciato dai Magistrati contabili della Corte dei Conti Emilia-Romagna affermano che il diritto al compenso nasce dal compimento dell'attività. Ne consegue che il quantum del diritto al beneficio, così come i presupposti e i beneficiari dell'incentivo, non possono essere modificati per effetto di norme che riducano in un tempo successivo l'entità della somma da ripartire. Al contrario, la medesima Corte dei Conti, afferma che, risulta applicabile, il limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico. In particolare, ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore a 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, nella parte variabile confluiscono anche le risorse relative alle economie anno precedente destinate ad incrementare la produttività dei dipendenti. I Magistrati contabili della Corte dei Conti Puglia, con deliberazione n.110 del 23/06/2014, hanno chiarito che le economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse di parte stabile, possono essere traslate nell'esercizio successivo, ma solo ed esclusivamente per incrementare la parte variabile del fondo e comunque limitatamente all'anno seguente. Mentre per quel che concerne i risparmi di spesa riconducibili alla parte variabile del fondo deve ritenersi esclusa la possibilità di incrementare il fondo nel successivo esercizio.

Tali economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse di parte stabile relative all'anno 2016 ammontano a complessivi €. **25.989,84**

1. 3 - Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Decurtazione permanente prevista dal comma 456, dell'art. 1 della legge n.147/2013 che ha prorogato fino al 31/12/2014 l'operatività del primo periodo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e che a reso strutturale a decorrere dal 2015 le riduzioni operate nell'anno 2014, come meglio specificato nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8 maggio 2015 - pari ad €. **209.697,17**;

Tale obbligo, come chiarito anche nella deliberazione n. 64/2017 della Corte dei Conti Liguria, non è più operante dal 2016, né riprodotto dal 2017 (in cui, con l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, è stata abrogata anche la norma precedente). Tuttavia, i soli effetti della decurtazione continuano ad operare, costituendo uno degli elementi numerici in base ai quali è stato costituito, concretamente, il fondo per la contrattazione integrativa del 2015, che ha operato come tetto di riferimento per il successivo anno 2016, e, per il corrente anno 2017.

Decurtazione per riduzione ex lege della dotazione organica - il decreto Presidenziale n.57 del 10/03/2015 commisurata al risparmio effettivo del salario accessorio (rateo 2015) del personale cessato quantificata in €. **31.728,66**.

Totale decurtazioni fondo €. **241.425,83**

La Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato n.20 dell'8 maggio 2015 prevede inoltre che per quelle amministrazioni che nella costituzione del fondo 2014 non abbiano inserito e contestualmente decurtato l'importo della RIA, assegni ad personam ecc, del personale cessato nel periodo 2010-2013, di inserire tale dato nel fondo 2015 e contestualmente di decurtarlo, al fine di rendere omogenei i dati relativi alle decurtazioni da consolidare.

La Provincia di Parma, rispetto al fondo 2010, non ha inserito negli anni 2011-2012-2013-2014 i dati relativi alla RIA, mantenendo di fatto il valore di costituzione del fondo uguale al 2010, così come previsto dalle normative vigenti.

Pertanto, al fine di ottemperare alle disposizioni della suddetta circolare, si era provveduto nel fondo 2015 ad inserire e contestualmente decurtare gli importi relativi alla RIA dei cessati nel periodo 2010-2013.

Tenuto conto che l'inserimento della RIA nei fondi opera nel seguente modo:

RIA ed altri assegni ad personam cessati 2010 a valere sul fondo 2011	€ 6.708,43
RIA ed altri assegni ad personam cessati 2011 a valere sul fondo 2012	€ 9.181,92
RIA ed altri assegni ad personam cessati 2012 a valere sul fondo 2013	€ 5.858,64
RIA ed altri assegni ad personam cessati 2013 a valere sul fondo 2014	€ 7.388,88
Totale da inserire nel fondo 2015 e contestualmente da decurtare	€ 29.137,87
RIA ed altri assegni ad personam cessati 2015 a valere sul fondo 2017	€11.205,60

Totale da inserire nel fondo 2017 e contestualmente da decurtare ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 75/2017 al fine di non superare il limite del Fondo 2015 **€11.205,60**

Tale operazione ha carattere di neutralità dell'importo del fondo

1.4 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto alla certificazione:

A) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.736.173,86
B) Decurtazioni fondo	
Decurtazione permanente art. 9 comma 2 bis Derivante dalle cessazioni 2010-2014	- € 209.697,17
Decurtazione permanente art. 9 comma 2 bis (RIA cessati)	- € 40.343,47
Decurtazione fondo posizioni sovranumerarie (pre-fornero) – Riduzione Dotazione Organica Rateo 2015	- € 31.728,66
Totale risorse fisse a pareggio con Fondo 2015	€ 1.454.404,56

DECURTAZIONE FONDO 2017

Cessazioni 2016 (Salario accessorio decurtato per il valore effettivo Produttività decurtata sul valore effettivo al netto delle risorse variabili in base alle norme sul riordino delle province L.56/2014) -	€ 626.762,61
--	---------------------

Totale risorse fisse **€827.641,95**

C) Risorse variabili

Risorse, di cui all'art. 15 comma 1 lettera K del CCNL 01 aprile 1999 che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17

€ 65.709,00

Economie provenienti dal fondo anno 2015

€ 25.989,84

Totale fondo 2017 sottoposto a certificazione **€ 919.340,79**

1.5. – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Come specificato nella circolare n. 25/2012 della RGS, tale sezione è strutturata per gli enti locali che gestiscono la contabilità del fondo risorse decentrate non includendo nello stesso le quote spese per Progressioni Economiche Orizzontali già attribuite negli anni passati.

Infatti tale quota, a norma dell'art. 1 comma 193 della legge 266/2005, deve essere fatta confluire su capitoli di bilancio diversi da quelli con cui si gestiscono le risorse iscritte sul fondo. Questa norma, come specificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, legittima due modalità di gestione contabile del fondo: la prima che non include le risorse citate nel prospetto contabile del fondo, la seconda che invece le include nel prospetto contabile del fondo.

La sezione V è pertanto concepita solo per chi adotta la prima modalità di gestione contabile del fondo.

L'Amministrazione Provinciale di Parma, da sempre, adotta la seconda modalità di gestione contabile del fondo, nel senso che nel prospetto contabile del fondo, nella parte delle risorse stabili, include anche le risorse destinate a pagare le Progressioni Economiche Orizzontali già attribuite.

2 - MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il secondo modulo dello schema standard di relazione tecnico-finanziaria è dedicato all'esposizione, ai fini della certificazione, della programmazione dell'utilizzo delle risorse individuate dal Modulo I di "Costituzione del Fondo". Questo secondo modulo affronta quindi un versante complementare della gestione del Fondo, distinto al precedente perché la quantificazione delle risorse costituisce una responsabilità affidata unicamente all'Amministrazione laddove la programmazione di utilizzo costituisce la sede propria della contrattazione integrativa, nel rispetto dei seguenti vincoli:

1. la contabilizzazione del modulo di programmazione di utilizzo del Fondo deve avere la medesima natura contabile del modulo di costituzione del Fondo (risorse), di cui costituisce il versante della destinazione (impieghi)
2. il totale delle risorse del Fondo (Modulo I) deve coincidere esattamente con quelle delle destinazioni programmate (Modulo II)
3. le destinazioni con carattere di certezza e stabilità del Modulo II non devono superare il limite delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità del Modulo I

2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo.

Le risorse in questa sezione vanno rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa, come descritta nel contratto integrativo sottoposto a certificazione. Fanno parte di questa sezione:

1. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello

2. gli istituti del fondo la cui quantificazione, pur demandata alla contrattazione integrativa, è regolata da contratti pregressi sui cui il contratto integrativo sottoposto a certificazione non interviene
3. gli utilizzi del fondo giuridicamente già perfezionati (es le progressioni economiche orizzontali) in essere per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali
4. in generale tutti gli istituti regolati su base aziendale/datoriale senza specifica formalizzazione in sede di negoziazione integrativa (es. gli istituti di rischio/disagio/responsabilità ove non negoziati formalmente.

La formale quantificazione delle risorse non disponibili alla negoziazione è funzionale a tre fasi distinte fra loro anche temporalmente:

1. consente alle delegazioni trattanti di valutare, in fase di contrattazione, la quota di risorse effettivamente negoziabili in sede di contratto integrativo;
2. consente, all'atto della presentazione dell'ipotesi di contratto integrativo formalizzata dalle parte, di presentare alla certificazione una compiuta contabilità di programmazione del fondo (in cui le quote negoziate unitamente a quelle non negoziate risultano esattamente coerenti con le risorse definite in sede di costituzione del fondo)
3. consente all'Organo di controllo di verificare a consuntivo se le risorse di salario accessorio effettivamente utilizzate abbiano rispettato i limiti di spesa definiti in sede di costituzione del Fondo e negoziati in sede di contratto integrativo.

Destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate espressamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

- **Progressioni Economiche Orizzontali** consolidate interamente a carico della parte stabile del fondo: € **210.464,00**

Le PEO sono previste dall' Art. 17 c. 2 lett. b) CCNL 1 aprile 1999 e dall'art. 5 CCNL 31 marzo 1999.

L'amministrazione si è impegnata ad effettuare una tornata di progressioni orizzontali per l'anno 2017 per un importo annuo di € 50.000,00.

- **Indennità di comparto:** Articolo 33 comma 4 CCNL 22 gennaio 2004: l'indennità di comparto è disciplinata in toto dal contratto collettivo nazionale; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta ad € **104.500,00**
- **Posizioni Organizzative :** Articolo 17 comma 2 lett. c) del CCNL 1 aprile. La quota a carico della parte stabile del fondo 2017, tenuto conto del riassetto è pari ad € **154.521,00** comprensiva della retribuzione di risultato
- **Alte Professionalità:** art. 8,9 e 10 del CCNL 31 marzo 1999. La quota a carico della parte stabile del fondo 2017 tenuto conto del suddetto riassetto è pari ad € **10.622,00** comprensiva della retribuzione di risultato
- **Indennità di coordinamento:** art. 45 comma 1 del DPR 333/1990 e art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995. L'indennità di coordinamento, disciplinata dalle predette normative, si riferisce al personale dell'ex ottava qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa o alta professionalità; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta ad € **3.098,88.**

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata 533.205,88 comprensivo di € 50.000,00 per eventuali progressioni economiche orizzontali

Altre destinazioni

- **Indennità di turno:** art.17 comma 2 lett. d) del CCNL 1 aprile 1999; il valore dell'indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata, ma è fissato dall'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi € **7.650,00.** L'indennità di turno è stata disciplinata con deliberazione GP n. 711 del 19/12/2013;

- **Indennità di rischio:** art.17 comma 2 lett. d) del CCNL 1 aprile 1999; il valore dell'indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata, ma è fissato dall'art. 37 del CCNL 14 settembre 2000. Le ipotesi in cui si ha diritto a tale indennità sono disciplinate dalla bozza di ipotesi di accordo presentata alle OOSS: la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **13.000,00;**
- **Indennità di maneggio valori:** art.17 comma 2 lett. d) del CCNL 1 aprile 1999; l'art. 36 del CCNL 14 settembre 2000 definisce alcune regole generali che devono essere completate dalla Contrattazione Decentrata; con atto G.P. n. 211 del 20/03/2003 era stata individuata l'indennità giornaliera spettante, proporzionata al valore medio dei valori maneggiati e così:
 - Maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore ad € 258.228,45: indennità giornaliera pari ad € 1,55;
 - Maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore ad € 129.114,22: indennità giornaliera pari ad € 1,03;
 - Maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore ad € 51.645,69: indennità giornaliera pari ad € 0,52;

Le fasce di riferimento e i relativi compensi vengono confermati per il 2017, anche se per l'anno 2017 non ricorrono le circostanze per la corresponsione dell'indennità.

- **Orario notturno, festivo e notturno-festivo:** Art.17 comma 2 lett. d) CCNL 1 aprile 1999; tale indennità è interamente disciplinata dall'art. 24 del CCNL 14 settembre 2000; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **1.390,00;**
- **Indennità di reperibilità:** Art.17 comma 2 lett. d) CCNL 1 aprile 1999; il valore dell'indennità di reperibilità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto determinato dall'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **79.209,00;**
- **Indennità di disagio:** l'istituto dell'indennità di disagio è previsto dall' Art.17 comma 2 lett. e) del CCNL 1 aprile 1999; la disciplina dell'indennità di disagio è interamente devoluta dalla citata norma nazionale alla contrattazione decentrata; nella Provincia di Parma la relativa disciplina è contenuta nella bozza di ipotesi di accordo presentata alle OOSS ; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **2.470,00;**

Totale altre destinazioni del fondo €. **103.719,00**

1.2. - Sezione II – **Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo**

- **Indennità di specifiche responsabilità:** art. 17 comma L'art. 17 – comma 2 – lettera f) del CCNL 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 c. 1 del CCNL 22.1.2004, prevede che una quota del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sia destinata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale delle cat. B e C, ove non risultino applicabili – come nel caso di questo ente – le disposizioni di cui all'art. 11 – comma 3 del CCNL 31.3.1999, nonché a compensare specifiche responsabilità affidate al personale della cat. D, che non risulti incaricato dell'area delle posizioni organizzative.

L'art. 4 – lettera c) del CCNL citato dispone che la contrattazione integrativa decentrata regolamenti, tra l'altro, "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi" relativi al riconoscimento delle indennità di specifica responsabilità di che trattasi.

In materia di indennità di specifiche responsabilità è stato sottoscritto tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, una apposita metodologia in data 23.12.2016. La spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi €. **72.700,00**

- **Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi** : art.17 comma 2 lett. a) del CCNL 1 aprile 1999; i relativi compensi sono stati collegati al Piano della Performance anno 2017 approvato con decreto presidenziale n. 129 del 10.8.2017 e verranno erogati secondo quanto disposto dalla relativa metodologia. La somma stanziata è pari a complessivi € 144.006,91 di cui € 118.017,07 finanziata con le risorse di parte fissa corrente e per € 25.989,84 finanziata con le risorse di parte variabile derivanti dalle economie anno 2016. La predetta somma sarà concretamente erogata all'esito della verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi che verrà validato dal Nucleo di Valutazione dell'Ente.

2.3 - Sezione III - Eventuali destinazioni ancora da regolare

Nell'ambito delle prime due sezioni sono state prese in considerazione tutte le risorse del fondo 2017

2.4. Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non soggette alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo determinato dal totale della sezione 2.1.

- a) € 533.205,88;
- b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo di cui, determinato dal totale della sezione 2.2. - € 320.425,91;
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione 2.3. - € 0,00;

Totale della destinazione del fondo 853.631,79

2.5. – Sezione V – Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo

Come già ribadito della Sezione V del Modulo I, l'Amministrazione Provinciale di Parma, da sempre, gestisce contabilmente il fondo, nel senso che nel prospetto contabile del fondo, nella parte delle risorse stabili, include anche le risorse destinate al pagamento delle Progressioni Economiche Orizzontali già attribuite.

2.6. – Sezione VI - Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale:

- a) **Attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse stabili, al netto delle decurtazioni, ammontano ad € 827.641,95. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative e alte professionalità, indennità di coordinamento personale ex 8[^] QF) ammontano ad € 533.205,88. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

La restante quota di risorse stabili, pari ad € 320.425,91, viene destinata alla copertura di istituti, (Salario Accessorio, Specifiche Responsabilità e produttività), che possono dal punto di vista normativo, essere finanziati anche con la parte variabile.

- b) **Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

Nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici, si richiama l'attenzione sul fatto che le risorse destinate agli incentivi economici sono intrinsecamente collegate al grado di realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento ed erogati in base a metodologie di valutazione approvate dall'Ente e nelle quali non è prevista l'erogazione di incentivi a "pioggia".

c) **Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (Progressioni orizzontali)**

Si riconosce attraverso la metodologia approvata il carattere selettivo e meritocratico della progressione orizzontale, adeguandosi al principio espresso dall'art. 23 del Dlgs 150/2009 il quale ha previsto, espressamente, che le progressioni economiche orizzontali devono essere attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.

MODULO III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente (sia parte costituzione che utilizzo) con differenze fra i due anni

COSTITUZIONE	FONDO ANNO 2016	FONDO ANNO 2017	Differenze
RISORSE STABILI			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (Art. 31 c. 2 CCNL 2002-2005)	1.266.482,55	1.266.482,55	0,00
INCREMENTI CCNL 2002-2005 (Art.32 commi 1,2,7)	97.264,00	97.264,00	0,00
INCREMENTI CCNL 2004-2005 (Art. 4 commi 1,4,5, PARTE FISSA)	45.791,00	45.791,00	0,00
INCREMENTI CCNL 2006-2009 - (Art. 8 commi 2,5,6,7 PARTE FISSA)	95.974,00	95.974,00	0,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-2005 e n° 1 CCNL 2008-2009)	62.002,26	62.002,26	0,00
	15.977,35	15.977,35	0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (Art.14 c. 1 CCNL 1998-2001)- Incrementi relativi al periodo 2004-2010	112.339,23	112.339,23	0,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2004 AL 2010 (Art. 4 c. 2 CCNL 2000-2001)	1.695.830,39	1.695.830,39	0,00
TOTALE RISORSE PARTE FISSA			
Importo annuo RIA personale cessato 2010-2013 non inserita nei fondi 2011-2012-2013-2014	29.137,87	29.137,87	0,00
Importo annuo RIA personale cessato 2015 non inserita nel fondo 2015	11.205,60	11.205,60	
TOTALE RISORSE PARTE FISSA ridet.	1.736.173,86	1.736.173,86	0
Decurtazione permanente - art. 9 c. 2 bis DL 78/2010 Legge 122/2010 - (11,46%) Legge n.147/2013 e Circolare RGS n.20 del 08/05/2015- (cessazioni 2010-2014)	-209.697,17	-209.697,17	0,00
Decurtazione permanente - art. 9 c. 2 bis DL 78/2010 Legge 122/2010 - (11,46%) Legge n.147/2013 e Circolare RGS n.20 del 08/05/2015- (RIA cessati)	-29.137,87	-29.137,87	0,00
Decurtazione fondo posizioni sovranumerarie (pre-fornero) - Dotazione Organica anno 2015 Rateo	-31.728,66	-31.728,66	0,00
Decurtazione - Legge n. 208/2015 art. 236 - Rispetto del limite del fondo 2015	-11.205,60	-11.205,60	0,00
Totale Risorse Stabili pareggio 2015	1.454.404,56	1.454.404,56	0,00
Riduzione per cessazioni 2016 calcolate sulla spesa effettiva rateo 2016	-601.935,19	-601.935,19	
Riduzione per cessazioni 2016 calcolate sulla spesa effettiva (rateo 2017)		-24.827,42	

TOTALE RISORSE STABILI	852.469,37	827.641,95	-24.827,42
RISORSE VARIABILI	0,00	0,00	0,00
Integrazione 1,2% - (Art. 15 comma 2 CCNL 1998-2001)			
Economie fondo anno precedente	32.981,72	25.989,84	
Quote per la progettazione - (Art.15 c. 1 lett. K) CCNL 1998-2001; Art. 92 cc 5-6 D.Lgs. 163/2006)	44.888,04	65.709,00	
Totale Risorse Variabili	77.869,76	91.698,84	
TOTALE GENERALE rideterminato	930.339,13	919.340,79	-10.998,34

MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio

4.1. Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economica-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Premesso che come da documentazione agli atti:

- L'ente non ha rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015 (prot. 11060 del 29/03/2016);
- L'ente è in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio per l'anno 2016;
- L'ente ha rispettato nel 2014, nel 2015, nel 2016 e rispetta nel 2017 le condizioni, della riduzione programmata della spesa di personale, di cui all'art. 1, commi 557 e 557 bis della legge 296/2006;
- L'ente, con Decreto Presidenziale n. 146 del 25/9/2017 ha adottato il sistema di misurazione e valutazione del personale di comparto e delle posizioni organizzative per l'anno 2017, come indicato dal D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal Dlgs 74/2017;
- Con deliberazione di C.P. n. 31 del 29/06/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017.

Si dà atto che le risorse a copertura del fondo sono allocate nei pertinenti capitoli Titolo I Intervento 1 – spese di personale – del bilancio di previsione 2017.

4.2. Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2015 risulta rispettato.

Il Fondo anno 2015 così come determinato in forma definitiva con determinazione dirigenziale n. 2336 del 11/11/2015 presentava un importo complessivo di €. 1.454.404,56 al netto delle decurtazioni, ai sensi art. 9 c. 2 bis del DL. 78/2010 ed escluse le somme economie anno precedente destinate alla produttività pari ad €. 68.479,63.

Di seguito si riporta l'utilizzo del fondo 2016 (con esclusione delle somme destinate alla produttività finanziate con le economie anno precedente), dal quale si evincono le risorse non utilizzate (parte fissa) e la parte di economia da destinare per l'anno 2017 alla produttività.

UTILIZZO FONDO 2016			
Voce	Spesa prevista nel fondo 2016 – Utilizzo	Spesa effettiva	Economia
Comparto B	107.171,73	104.477,57	2.694,16
Specifiche Responsabilità	61.320,00	60.988,47	331,53

Posizioni organizzative comprensiva della retribuzione di risultato finanziata con quota fissa	130.799,50	126.856,08	3.943,42
Indennità di coordinamento	3.755,24	3.563,71	191,53
Alte Professionalità	31.230,11	30.439,96	790,15
PEO	215.879,41	208.837,99	7.041,42
Salario accessorio	101.718,82	92.236,08	9.482,74
Produttività finanziata parte corrente	200.594,56	199.079,67	1.514,89
Produttività finanziata parte corrente con residui salario accessorio			
Totale quota fissa	852.469,37	826.479,53	25.989,84
Produttività finanziata con residui	32.981,72	32.981,72	
Compensi ex Legge Merloni	0,00	0,00	0,00
Totale quota variabile	32.981,72	32.981,72	0,00
Totale fondo	885.451,09	859.461,25	25.989,84

I Magistrati contabili della Corte dei Conti Puglia – Sezione Regionale di controllo – con deliberazione n. 110 del 23/06/2014 hanno chiarito che le economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse di parte stabile, possono essere traslate nell'esercizio successivo, ma solo ed esclusivamente per incrementare la parte variabile del fondo e comunque limitatamente all'anno seguente. Per quanto concerne, invece, i risparmi di spesa riconducibili alla parte variabile del fondo deve ritenersi esclusa la possibilità di incrementare il fondo nel successivo esercizio. Per tale ragione nel prospetto sopra evidenziato la somma da portare ad incremento del fondo per l'anno 2017 è pari ad €. **25.989,84**.

Il limite di spesa del Fondo 2010 risulta rispettato per i fondi 2011, 2012, 2013, 2014.

Il limite di spesa del Fondo 2015 risulta rispettato sia per il fondo 2016, che per il fondo 2017.

4.3. Sezione III – **Esposizione finalizzata alla verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

Le risorse finanziarie destinate alla copertura delle Progressioni Economiche Orizzontali in essere sono collocate nelle voci di bilancio su cui vengono pagati i trattamenti stipendiali tabellari e ciò in applicazione dell'art. 1 comma 193 della legge 266/2005. Pertanto esse sono da considerare impegnate all'atto dell'approvazione del Bilancio ai sensi del disposto dell'art. 183 comma 2 lettere a) e c) del DLgs. 267/2000.

Le risorse destinate a coprire le altre voci sia fisse che accessorie sono collocate in capitoli specifici del Titolo I del Bilancio.

Per quanto riguarda le risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, cioè le risorse iscrivibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 lett. k) (incentivi progettazione), il loro finanziamento avviene per mezzo di specifiche voci di bilancio a ciò dedicate ed assegnate alle unità organizzative rispettivamente competenti. Gli impegni e le liquidazioni avvengono con atti dei responsabili delle citate unità organizzative.

Il Dirigente
(Dott. Gabriele Annicchini)

